



COMUNE DI GUALDO
 Provincia di Macerata

☎ Viale Vittorio Veneto, 4 - 62020 - Gualdo (MC) - ☎ 0733-668122 ☎ 0733-668427
 ✉ comune@gualdo.sinp.net - P. IVA 00287090435 - C.F. 83002290431

COPIA DI DELIBERAZIONE
 DEL
 CONSIGLIO COMUNALE

 DELIBERAZIONE NUMERO 21 DEL 30-09-14

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

ZAVAGLINI GIOVANNI	P	PIZZARULLI MARIANNA	P
Beccerica Marco	P	CESETTI ANDREA	P
ISIDORI MANILA	P	Mincarelli Massimiliano	P
BELLI CLAUDIO	P	STRAFFI PAOLO	P
LUCIANI LUCIANO	P	FIONDELLA MARIA PIA	P
MORE' FAUSTO	P		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[0] Presenti n.[11]
 Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
 Sig. CARDINALI DR. MARISA

Assume la presidenza il Sig. ZAVAGLINI GIOVANNI
 SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

MORE' FAUSTO
 CESETTI ANDREA
 STRAFFI PAOLO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Sentito il Sindaco che illustra l'argomento in oggetto;
Sentito il consigliere di minoranza Straffi Paolo il quale chiede che in futuro si eviti di fare ordini del giorno del Consiglio così corposi, perché ritiene che in questo modo non sia possibile approfondire tutti gli argomenti che sono tanti e impegnativi;
Udita la risposta del Sindaco il quale riconosce quanto sopra dichiarato dal consigliere Straffi, ma fa presente che in questa occasione non si poteva fare diversamente perché c'era da rispettare la scadenza del 30 settembre per l'approvazione del bilancio; annuncia che in futuro si cercherà di fare o.d.g. consigliari più brevi;

Dato atto che la trattazione integrale del presente argomento trovasi registrata su supporto informatico conservato agli atti della segreteria comunale;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Il documento istruttorio, allegato in calce alla deliberazione, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,
2. di approvare il regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) che, allegato al presente atto deliberativo, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1 gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art.52, comma 2, del DLgs 15 dicembre 1997 n.446 e s.m.i.;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
5. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti.

INOLTRE

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli unanimi, resi in modo palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4[^] - del D.L.vo 18/8/2000 n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267;
LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147;
D.LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446;
LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N.296.

B) MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA:

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;*

VISTO l'art.1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006 n.296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.*

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014 che ha prorogato al 30 settembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

VISTO l'art.1, comma 682, della L. 147/2013 il quale dispone che *“con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, il comune determina la disciplina per*

l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) I criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;
- 3) La disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

RILEVATO che l'art.1, comma 659, della L. 147/2013, disciplina la fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

RILEVATO altresì che l'art.1, comma 660, della L. 147/2013, afferma che il Comune può deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste al citato comma 659, prevedendo la relativa copertura attraverso apposite autorizzazioni di spesa;

TENTUO CONTO che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale di cui all'art.1, comma 639 - 703, della L. 147/2013 e s.m.i., alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n.212 "Statuto dei diritti del Contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa in materia;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni;

ATTESO, inoltre, che a norma dell'art. 13, comma 13 bis, del citato D.L. n. 201/2011, come modificato, da ultimo, dall'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. n. 35/2013 (legge n. 64/2013) "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della

seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale e che tale inserimento costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui all'art. 52, comma 2 D.Lgs.15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art.13, commi 13 bis e 15, del Decreto Legge 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti secondo quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del D.Lgs. n.267/2000;

C) PROPOSTA

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone di deliberare quanto segue:

- 1) di approvare il regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1 gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art.52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 e s.m.i.;
- 3) di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 4) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti.

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

da sottoporre:

- alla C.C. nella seduta del 30-09-2014

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI)

art.49 del D.L.vo 18/8/2000, n. 267

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta

Data: 24-09-2014

Il Responsabile del servizio
F.to DOTTI GIUSEPPE

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta

Data: 24-09-2014

Il Responsabile del servizio
F.to DOTTI GIUSEPPE

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to ZAVAGLINI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARDINALI DR. MARISA

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza municipale, li 03-10-14

Il Segretario Comunale
F.to CARDINALI DR. MARISA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 03-10-14 al 18-10-14 senza reclami.
- é divenuta esecutiva il giorno
[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, c.3).
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
F.to CARDINALI DR. MARISA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
CARDINALI DR. MARISA